

N. R.G. 18034/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola La Mantia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **18034/2017** promossa da:

2 M S.R.L. , (C.F. **04758680872**), domiciliato in P.ZZA IOLANDA, 1 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. AZZARO ALBERTO giusta procura in atti.

ATTORE/I

contro

CARILLO FASHION S.P.A. (C.F. **04614761213**), domiciliato in VIA ASIAGO 12 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO ANTONIO giusta procura in atti.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

pagina 1 di 4



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2019 le parti hanno concluso come in verbale.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società "2M srl", in persona del legale rappre.te pro tempore, ha convenuto in giudizio la società "Carillo Fashion spa" ed ha dedotto:

- di avere sottoscritto con la società convenuta, titolare del marchio "Lizalu" e licenziataria del marchio "Ake", due contratti estimatori aventi ad oggetto la vendita dei capi di abbigliamento dei citati marchi;
- di avere, a tal fine, locato due spazi commerciali all'interno del centro commerciale "I Portali" di San Giovanni La Punta, rispettivamente con insegna "Lizalu" e "Ake" e di avere sostenuto tutti i costi necessari per dotarli delle attrezzature, degli impianti e degli arredi;
- che dopo l'apertura nel giugno 2015 del primo punto vendita con insegna "Lizalu" aveva aperto, nel maggio 2016, il secondo punto vendita con insegna "Ake";
- che la convenuta aveva violato le obbligazioni contrattuali assunte, privandola della necessaria assistenza iniziale e mantenendo una marcata discontinuità nelle forniture, con persistente difficoltà di riassortimento della merce, con conseguenti gravi ripercussioni sulle vendite ed, in generale, sull'andamento complessivo dei singoli punti vendita;
- di avere reiteratamente, ma invano, sollecitato la convenuta a ripristinare la normale operatività dei contratti, provvedendo all'immediata spedizione della merce.

Per tali motivi l'attrice ha chiesto, previo accertamento degli inadempimenti della controparte, dichiararsi la risoluzione dei contratti estimatori, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni da quantificare attraverso apposita CTU.

Si è costituita la società convenuta per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice attesa l'esistenza della clausola contenuta in entrambi i contratti estimatori che



riserva alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie; nel merito, inoltre, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa pretesa.

Concessi i termini ex art.183, c. VI, cpc, la causa, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.

Tanto esposto è opinione di questo Giudice che le domande proposte dalla società attrice vadano dichiarate improcedibili.

Ed invero, sia l'art.24 del contratto estimatorio sottoscritto dalle parti il 26.5.2015 (relativo ai prodotti con marchio "Lizalu") che l'art.24 del contratto estimatorio sottoscritto dalle parti il 22.3.2016 (relativo ai prodotti con marchio "Ake") recitano testualmente: "Le controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto, salvo quelle devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno deferite alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due nominati uno per parte ed il terzo nominato da entrambe le parti di comune accordo. Il Collegio arbitrale risiederà a Nola. Le spese saranno a carico della parte soccombente".

Pertanto, atteso che la controversia che occupa ha ad oggetto un presunto inadempimento da parte della convenuta, sul quale l'attrice ha fondato la domanda di risoluzione dei contratti e di risarcimento dei danni, la stessa, in quanto pacificamente ed incontestabilmente rientrante tra quelle elencate nei citati articoli 24 dei contratti estimatori sottoscritti dalle parti, deve ritenersi riservata alla cognizione degli arbitri.

Le domande proposte dall'attrice vanno, quindi, dichiarate improcedibili.

Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, dichiara improcedibili le domande proposte dalla società attrice in quanto devolute alla cognizione arbitrale di cui all'art. 24 dei contratti estimatori sottoscritti dalle parti;

condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta liquidate in €3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Catania, il 20 marzo 2020

II GIUDICE

dott. Nicola La Mantia

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

